

NORMATIVA

TES  
IND

## CORONAVIRUS

15 gennaio 2021

### Firmato il DPCM 14 gennaio 2021

#### In breve

È stato firmato il **DPCM 14 gennaio 2021**, che conferma l'adozione di **3 diversi livelli di misure, applicabili nelle Regioni italiane solo a seguito di apposite Ordinanze del Ministero della Salute**, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. Il Decreto **non introduce nuove specifiche disposizioni per le Attività produttive industriali**, che devono quindi continuare a rispettare i contenuti del Protocollo condiviso tra Governo e Parti sociali, **ma raccomanda fortemente l'utilizzo della modalità di lavoro agile e le riunioni a distanza da parte dei datori di lavoro privati**.

Le misure definite dal provvedimento sono efficaci **dal 16 gennaio al 5 marzo 2021**.

TES/IND 22/21

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

#### DPCM 14 gennaio 2021

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021<sup>(1)</sup> (in allegato) sostituisce il precedente DPCM 3 dicembre 2020<sup>(2)</sup>, al fine di contenere il numero dei contagi da Covid-19 in Italia.

In particolare, **il nuovo DPCM conferma l'adozione di tre diversi livelli di misure**, da applicarsi nelle diverse Regioni a seconda dell'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici. Tale monitoraggio è effettuato in conformità al documento "Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 e riportato nell'Allegato 25 del Decreto. Questo documento tecnico identifica 4 possibili scenari:

- **scenario di tipo 1** – situazione di trasmissione localizzata (focolai) sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020;
- **scenario di tipo 2** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve-medio periodo;
- **scenario di tipo 3** – situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo;
- **scenario di tipo 4** – situazione di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo.

Le diverse disposizioni definite dal DPCM si applicano quindi con le seguenti modalità:

- disposizioni di carattere nazionale, da applicarsi in tutte le Regioni (cd. **zone gialle**, art.1);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 1 e un livello di rischio alto o uno scenario di tipo 2 e un livello di rischio moderato (cd. **zone arancioni**, art. 2);
- disposizioni specifiche, che vanno a sommarsi a quelle nazionali, per le Regioni con un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e uno scenario di tipo 3 e un livello di rischio moderato (cd. **zone rosse**, art. 3).

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, tramite apposita Ordinanza del Ministero della Salute, le Regioni possono essere classificate nei diversi scenari e quindi nelle cosiddette zone arancioni o rosse. Queste Ordinanze hanno una durata minima di 15 giorni e in ogni caso non superiore al periodo di validità del DPCM e il permanere della loro efficacia è verificato con cadenza settimanale.

**Il Decreto proroga, fino all'adozione di prossime Ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute dell'8 gennaio 2021**<sup>(3,4,5,6,7)</sup> (vedere Circolare TES/IND 8/21), che avevano inserito le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto fra le cosiddette "zone arancioni".

### Disposizioni di carattere nazionale

A far data dall'entrata in vigore del DPCM, in tutto il territorio nazionale si applicano le seguenti disposizioni:

- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** gli **spostamenti** sono consentiti esclusivamente se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute;
- come riportato all'art. 1, c. 3 del DL 14 gennaio 2021, n. 2<sup>(8)</sup> (vedere Circolare TES/IND 20/21), **dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021**, gli **spostamenti fra diverse regioni o province autonome** sono consentiti solo se motivati da **comprovate esigenze lavorative**, situazioni di necessità o per motivi di salute; è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- sono vietate **le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi**;
- **i convegni, i congressi e gli altri eventi** devono essere svolti in modalità a distanza;
- nelle Pubbliche Amministrazioni le **riunioni** devono essere svolte in modalità a distanza; la stessa misura è fortemente raccomandata per il settore privato;
- **i corsi di formazione** pubblici e privati **possono svolgersi solo con modalità a distanza**;
- **i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della Motorizzazione civile**, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, **i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose** svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi, **sono consentiti**, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi;
- le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della Motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di trasporto sono consentite;
- **sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di leFP** (Istruzione e Formazione Professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni e i **corsi di formazione in materia di salute e sicurezza** a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione"<sup>(9)</sup>;

- **è sospeso lo svolgimento** delle prove preselettive e scritte delle **procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni**, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari o in modalità telematica.

### Disposizioni per le zone arancioni

Per le Regioni identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone arancioni”, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 2 del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **vietati gli spostamenti in un Comune diverso** da quello di domicilio, abitazione o residenza, se non per comprovate esigenze lavorative, di studio, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

### Disposizioni per le zone rosse

Per le Regioni identificate, tramite apposite Ordinanze del Ministero della Salute, come “zone rosse”, si applicano le disposizioni aggiuntive stabilite all'art. 3 del DPCM, ovvero:

- sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla Regione e all'interno dei suoi territori**, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; è comunque consentito il rientro presso domicilio, abitazione o residenza e il transito per raggiungere territori non sottoposti a queste disposizioni;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'**Allegato 23** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
- sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** diverse da quelle individuate nell'**Allegato 24** del Decreto, che si invita a consultare per le attività di possibile interesse;
- sono sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 285/1992 per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE.

### Attività produttive industriali e commerciali

**Il DPCM non modifica né integra le prescrizioni specifiche per le attività produttive e industriali**, per le quali quindi resta valido l'obbligo di operare nel rispetto dei **Protocolli** sottoscritti tra il Governo, i Ministeri competenti e le Parti Sociali per gli **ambienti di lavoro** (Protocollo 24 aprile 2020), per i **cantieri** (Protocollo 24 aprile 2020) e per il **settore del trasporto e della logistica** (Protocollo 20 marzo 2020).

Nonostante ciò, anche quest'ultimo DPCM non si limita a richiamare l'obbligo del rispetto delle misure indicate nei Protocolli, ma, oltre alla citata raccomandazione in merito alle riunioni a distanza, all'art. 5, c. 6, **raccomanda fortemente anche l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati** secondo le modalità semplificate di cui all'art. 90 del DL 34/20, convertito dalla Legge 77/20 (vedere Circolare IND/TES 225/20).

In merito alla richiesta di giustificare gli spostamenti per “**comprovate esigenze lavorative**”, si ricorda che tale obbligo vige per tutto il territorio nazionale solo per gli spostamenti effettuati dalle ore 22.00 alle ore 5.00; a seguito dell'adozione delle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute, nelle Regioni “rosse” e “arancioni” gli spostamenti andranno giustificati tramite l'apposito **modulo di autocertificazione** (in allegato) anche al di fuori di questo orario.

Sebbene non vi siano stati da parte del Governo interventi di modifica diretti e prescrittivi in merito alle misure da adottare nelle attività produttive e industriali, queste raccomandazioni, unitamente alle disposizioni e limitazioni valide per tutti, cittadini e pubbliche amministrazioni, come quelle in

tema di convegni e congressi, possono influenzare l'interpretazione e l'applicazione del Protocollo per gli ambienti di lavoro in relazione al contesto epidemiologico e normativo attuale.

### Limitazioni degli spostamenti delle persone fisiche da e per l'estero

Per informazioni e aggiornamenti sulle disposizioni in vigore per i viaggi delle persone fisiche da e per i Paesi dell'Unione europea, si invita a consultare periodicamente la [Piattaforma Re-Open](#)<sup>(10)</sup> della Commissione europea.

Per le regole emanate dall'Italia, si possono consultare anche le seguenti pagine dedicate, istituite dal Ministero della Salute e degli Esteri:

- [Ministero della Salute - Covid-19 - Viaggiatori](#);
- [Ministero degli Esteri - Focus: Cittadini Italiani in rientro dall'estero e cittadini stranieri in Italia](#).




Permangono inoltre degli obblighi di dichiarazione ai vettori e di rispetto di alcune misure di carattere sanitario, più o meno restrittivi a seconda dell'elenco (da B a E) in cui è stato inserito il Paese in cui si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia (artt. 6, 7 e 8). Si segnala in particolare che sono state modificate le disposizione relative alle misure di carattere sanitario per le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia da Paesi di cui all'elenco C.

Le misure di carattere sanitario, a condizione che non insorgano sintomi e siano stati rispettati gli obblighi di dichiarazione, non si applicano ai casi riportati all'art. 8, c. 7.

### Entrata in vigore e validità

Le disposizioni del DPCM si applicano **dal 16 gennaio 2021** e sono efficaci **fino al 5 marzo 2021**.

### Allegati

	<a href="#">DPCM 14 gennaio 2021 firmato</a>
	<a href="#">DPCM 14 gennaio 2021 allegati</a>
	<a href="#">Autodichiarazione spostamenti</a>

### Note

- 1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, in attesa di pubblicazione in GuRI
- 2) GuRI n. 301 del 3 dicembre 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»
- 3) GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Lombardia
- 4) GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Veneto
- 5) GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Emilia Romagna
- 6) GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Calabria
- 7) GuRI n. 6 del 9 gennaio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 8 gennaio 2021, Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la Regione Sicilia
- 8) GuRI n. 10 del 14 gennaio 2020, Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno

2021

- 9) *INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione,*  
<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>
- 10) *Vedere Circolare TES/LOG 202/20 per ulteriori approfondimenti*